



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
COMUNITÀ STORICA DEI GRECI ORTODOSSI IN VENEZIA

REGOLAMENTO INTERNO
PER LA COMUNITA' STORICA DEI GRECI ORTODOSSI IN VENEZIA

TITOLO I°

DELLA NATURA E DEI FINI IN GENERALE DELLA COMUNITA'

Art. 1°

La Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia costituita in forza delle sovrane concessioni della Repubblica Veneta in data 28 Novembre 1498, 4 Ottobre 1511 e 11 Luglio 1526, ha lo scopo precipuo di mantenere in Venezia il culto Greco Orientale Ortodosso, a vantaggio di tutti i seguaci di questa confessione, celebrandone il rito, curando l'educazione in esso della gioventù e provvedendo alla tumulazione e commemorazione dei fedeli defunti.

La Comunità si propone altresì la civile istruzione e la beneficenza in favore dei nazionali poveri mediante sussidi scolastici e borse di studio presso Istituti Governativi, assistenza e cura di infermi, distribuzione di sussidi ordinari e straordinari; si adopera, anche con risorse umane ed economiche proprie, alla diffusione della lingua e della cultura neogreca nel Veneto, istituendo corsi di neogreco, stipulando convenzioni e accordi con le scuole italiane di ogni ordine e grado, favorendo gli scambi culturali e di collaborazione in materia con lo Stato Greco, le altre Comunità Elleniche in Italia e istituzioni italiane filoelleniche.

La Comunità che non ha più un proprio patrimonio avendolo donato con delibera del Capitolo Generale in data 06.02.1949 (perfezionata con l'atto di trasferimento di beni n° 3570 di repertorio, n° 982 di racc. Notaio dr. Paolo Alfredo Emma di Venezia e successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 3 Agosto 1953, registrato alla Corte dei Conti il 9 Settembre 1953 al Registro n° 46 Esteri foglio 279) sopperisce ai propri bisogni mediante congrue somme, che le vengono rimesse dallo Stato Ellenico in forza dell'impegno da questa assunto nell'atto di donazione citato, di provvedere alla necessità della Comunità perchè essa continui a vivere esplicando e perseguendo i propri scopi come nel passato.

Art. 2°

Per conseguire parte dei fini anzidetti la Comunità vigila alla manutenzione e provvede alla ufficiatura della Capella monumentale di S. Giorgio dei Greci, dedicata alla pubblica latria, degli Ortodossi della città e della regione, e dell'annesso oratorio esistente in apposito reparto del cimitero comunale di Venezia.

La Comunità provvede inoltre alle pratiche amministrative interne come rilascio di certificati, la tenuta dei libri, l'elaborazione dei verbali e quant'altro, cui, come per il passato, è adibito un cancelliere proposto dalla Consulta e confermato dal Capitolo.

Art. 3°

In coerenza al R. decreto 24 Marzo 1907 la Comunità o Nazione dei Greci-Ortodossi in Venezia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 4°

Il regolamento 23 Marzo 1821 col quale si è fin qui retta la Comunità e tutte le disposizioni, deliberazioni o parti che servivano a completarlo, sono abrogate in quanto contraddicono alle norme del presente regolamento.

TITOLO II*

DEI CONFRATELLI DEL GOVERNO E DEGLI ORGANI DI ESSO

Art. 5*

Possono far parte della Comunità in qualità di membri o confratelli, persone di sesso maschile o femminile, incesurate, di buona condotta, che professino il culto Greco-Ortodosso Orientale, che appartengono a famiglie di origine greca, che abbiano superato i diciotto anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza e che abbiano residenza stabile nella Provincia di Venezia o del Veneto da almeno 3 anni e contribuiscono alle spese della Comunità col pagamento della tassa annua detta "luminaria". Restano comunque acquisiti i diritti di appartenenza alla Comunità dei confratelli ad oggi iscritti alla stessa.

La qualifica del confratello cessa:

- a) con la morte.*
- b) in caso di condanna per atti disonorevoli.*
- c) qualora l'interessato abbia trasferito il suo domicilio fuori dalla Provincia di Venezia o del Veneto.*

Art. 6*

Dei confratelli o Nazionali ammessi al Governo della Comunità, a termini del precedente articolo, è redatto dalla Consulta un ruolo o libro presso la Cancelleria dell'Ente che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta di qualsiasi interessato.

Art. 7*

Il Capitolo Generale o Assemblea Generale della Comunità è composto di tutti i confratelli o nazionali iscritti nel libro di cui l'articolo precedente, in regola con il versamento della "luminaria".

Durante le riunioni dell'Assemblea non ha diritto di voto, e dovrà momentaneamente assentarsi, quel confratello di cui si dovessero trattare argomenti personali.

Durante le riunioni dell'Assemblea tutti i membri presenti hanno il diritto di eleggere e di farsi eleggere. I dipendenti della Comunità hanno il diritto di eleggere ma non di farsi eleggere.

Art. 8*

Al Capitolo Generale spetta:

- a) la decisione dei reclami contro deliberazioni relative al libro dei confratelli e dell'elenco dei nazionali poveri di cui si dirà di seguito.*
- b) l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.*
- c) le disposizioni sul trattamento, di quiescenza per il personale retribuito e i regolamenti organici e disciplinari che lo riguardano.*
- d) la discussione e decisione sulle proposte di riforma del regolamento interno e la discussione sulle proposte di riforma del regolamento sociale.*
- e) la decisione sulle materie attribuitegli da altre disposizioni particolari del presente regolamento.*
- f) la nomina della Consulta.*

Art. 9°

Il Capitolo Generale si riunisce una volta all'anno in via ordinaria.

In via straordinaria sempre quando sia convocato dalla Consulta mediante inviti contenenti l'ordine del giorno, spediti con lettera raccomandata al domicilio di ogni confratello almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Nella lettera di convocazione del Capitolo, sia in via ordinaria che straordinaria, viene indicata la data e ora della prima convocazione nonché la data e ora di una eventuale seconda convocazione.

Fermo restando il termine di preavviso sopra citato per la convocazione del Capitolo sia in via ordinaria che straordinaria, per la legalità delle adunanze occorre in prima convocazione l'intervento della metà più uno dei confratelli ammessi a parteciparvi, in seconda convocazione basta l'intervento di otto di essi e del Presidente. Quando però si procede alle nomine occorre sempre la presenza di un numero di confratelli almeno doppio di quello dei posti da coprire.

I confratelli non possono farsi presentare per delega, eccetto per gravi motivi di salute e documentati impegni di lavoro. Comunque ogni confratello presente può essere in possesso al massimo di 2 deleghe.

Art. 10°

La procedura delle adunanze è regolata come segue:

Il Presidente verifica anzitutto la regolarità degli inviti ed accerta la presenza del numero legale. Questo mancando, dopo trascorsa mezz'ora da quella stabilita negli inviti, l'adunanza è dichiarata deserta e il Presidente fissa la data e ora di una nuova convocazione entro i quindici giorni successivi, dandone annuncio ai presenti e notifica ai non intervenuti nei metodi di cui nell'articolo precedente.

Raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara aperta l'adunanza e chiama a scrutatori due confratelli.

Il Capitolo discute e quindi delibera, a schede segrete, sui reclami di cui alla lettera a) dell'art. 8.

Poscia nelle adunanze ordinarie procede, ugualmente a voti segreti e separatamente alla nomina del Guardian Grande, poi quella di Vicari, indi quella dei Deputati.

Non possono essere eletti gli scrutatori e i confratelli assenti durante il Capitolo Generale.

Nella votazione per la nomina del Guardian Grande, al primo scrutinio, l'eletto deve riportare almeno i due terzi dei voti. Se dopo due votazioni nessuno consegue tale maggioranza, si prosegue a ballottaggio fra i due che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità è proclamato il più anziano.

I vicari e i deputati devono essere eletti a maggioranza assoluta, salvo il ballottaggio come prima.

Art. 11°

Il Governo interno della Comunità spetta ad una Consulta, nominata dal Capitolo Generale tra i confratelli con le modalità più avanti indicate. Essa costituisce il Consiglio Amministrativo della Comunità ed è composta dal Guardian Grande o Presidente, da due Vicari che con lui formano la Presidenza o Banca e dai quattro deputati.

Il Presidente e la Consulta durano in carica un anno e sono rieleggibili consecutivamente senza limitazione alcuna. L'eventuale dimissione del Presidente coinvolge l'intera Consulta e in tal caso si avviano le procedure previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 12°

Spetta alla Consulta:

- a) la formazione e la tenuta al corrente del libro o dell'elenco di cui alla lettera a) dell'art. 8. I relativi provvedimenti vanno notificati agli interessati.*
- b) la convocazione delle adunanze del Capitolo Generale e la formazione del relativo o.d.g.*
- c) la determinazione annuale della tassa di luminaria.*
- d) la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.*
- e) le deliberazioni ed autorizzazioni a stare in giudizio.*
- f) l'assunzione e il licenziamento degli impiegati retribuiti.*
- g) in genere poi la decisione e trattazione degli argomenti non specialmente riservati al Capitolo o alla Banca.*

Art. 13°

La Consulta è convocata dalla Banca, qualora non sia convocata da se stessa, in via ordinaria ogni due mesi, con avvisi a scadenza di almeno tre giorni, come è previsto per la convocazione del Capitolo.

Per deliberare occorre in prima convocazione la presenza di almeno cinque membri, in seconda convocazione di almeno tre. A parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14°

Il Cancelliere della Comunità redige i verbali delle adunanze del Capitolo e della Consulta e li conserva in appositi volumi. I verbali, in fine di ciascuna adunanza, sono firmati dal Presidente e controfirmati dal redattore.

Art. 15°

Le deliberazioni del Capitolo o della Consulta relative a persone vanno prese a voti segreti, le altre a maggioranza, per alzata e seduta, e per appello nominale, quando lo richiedono almeno due confratelli.

I membri dei Consigli anzidetti debbono astenersi dal partecipare a deliberazioni su argomenti relativi a interessi propri o di loro rappresentanti, o di persone o affini fino al quarto grado.

Art. 16°

La Banca rappresenta la Comunità nelle funzioni pubbliche, dispone delle somme stanziare in bilancio, stabilisce la data per le adunanze della Consulta, formula le proposte per le materie di competenza di questa e del Capitolo e dà esecuzione ai loro deliberanti. Prende poi tutte le deliberazioni di ordinaria amministrazione. Rende ogni anno il conto della sua gestione alla Consulta e in caso d'urgenza delibera anche nella competenza di quella, salvo ratifica nella prima convocazione di essa.

Art. 17°

La Banca prende le sue deliberazioni con l'intervento del Guardian Grande e di almeno uno dei vicari, mediante ordinanze motivate da conservarsi dal cancelliere in apposito registro, nel quale si annotano pure e si conservano i provvedimenti presi dal Guardian Grande a norma della sua competenza.

Art. 18°

Il Guardian Grande è il capo dell'Amministrazione ed ha la legale rappresentanza dell'Ente e la firma di esso nei rapporti con le autorità e coi terzi. Veglia all'osservanza del regolamento, presiede le adunanze della Consulta e del Capitolo Generale, sorveglia il personale stipendiato e può sospenderlo dal servizio riferendone alla Consulta nella sua prima riunione. In caso di impedimento è sostituito dal vicario più anziano. Per quanto concerne le questioni economiche finanziarie, egli rappresenta la Consulta nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Ellenico di studi Bizantini e post-Bizantini composto da 3 membri (Console in rappresentanza dell'Ambasciatore di Grecia, Direttore dell'Istituto Ellenico e Guardian Grande).

Art. 19°

Tutti i membri della Consulta esercitano il loro ufficio gratuitamente.

TITOLO III°

DEL CULTO NAZIONALE

Art. 20°

Il culto Greco-Orientale-Ortodosso è esercitato nella Cappella monumentale di S.Giorgio e nell' Oratorio al cimitero.

Art. 21°

All'esercizio o ministero del culto sono ordinati due cappellani e un diacono, stipendiati, eletti per concorso, da approvarsi dal Capitolo Generale, ed estendersi da ogni ingerenza negli affari della Comunità e dallo intervenire alle adunanze.

I cappellani e il diacono dovranno risiedere stabilmente in Venezia e non potranno allontanarsi dalla città se uno per volta e per urgente giustificato motivo, previo permesso del Guardian Grande.

Dovranno sempre essere a disposizione dei fedeli al quale effetto, uscendo dalla propria abitazione, dovranno lasciare recapito.

TITOLO IV°

DELLA ISTRUZIONE E DELLA BENEFICIENZA

Art. 22°

Ai soccorsi di beneficenza della Comunità, di cui in appresso, possono essere ammessi soltanto individui poveri, appartenenti a famiglie di origine Ellenica e di rito religioso greco-ortodosso, purchè incensurati, di buona condotta e domiciliati da almeno un anno in provincia di Venezia o nel Veneto.

Di essi nazionali poveri ammessi alla beneficenza, è redatto un elenco, che sarà conservato, a disposizione di chiunque lo richieda, nella cancelleria.

Le iscrizioni e le cancellazioni in esso possono farsi anche d'ufficio, e i provvedimenti relativi dovranno sempre notificarsi agli interessati.

Art. 23°

Ai giovani nazionali poveri o congiunti di confratelli che frequentino le scuole pubbliche primarie e secondarie con discreto profitto, la Comunità può somministrare i mezzi per pagare le tasse scolastiche e per acquistare i libri.

Permattendolo le condizioni di bilancio, potranno accordarsi annualmente borse di studio presso gli Istituti superiori della Repubblica a giovani nazionali poveri e congiunti di confratelli meritevoli per speciale attitudine e buona condotta.

Art. 24°

La Comunità aiuta i suoi membri caduti in povertà sia intervenendo presso le sedi opportune per la concessione loro di abitazione gratuita, sia con sussidi ordinari per non oltre un anno, a meno che non vengano rinnovati con apposita deliberazione.

Si concedono ai nazionali poveri in via straordinaria sussidi per non più di due volte all'anno.

Art. 25°

La Comunità provvede a spese proprie all'accompagnamento funebre e alla tumulazione dei nazionali poveri defunti, nello speciale reparto del cimitero.

Art. 26°

I provvedimenti relativi alla beneficenza sono presi per deliberazione dalla Consulta, tranne in caso di urgenza e per somme non superiori a duecento euro, nei quali casi provvede la Banca.

TITOLO V°

DELLA CANCELLERIA E DEL PERSONALE LAICO RETRIBUITO

Art. 27°

Sede ufficiale della Comunità è la cancelleria alla quale è presente un cancelliere, che può essere assistito in caso di bisogno da un vice cancelliere. Questi impiegati debbono essere confratelli, e conoscere il greco e la ragioneria. Ricevono gli ordini dal Guardian Grande e senza il permesso di lui non possono assentarsi dall'ufficio. Egli gode di un trattamento adeguato alle sue funzioni.

Art. 28°

Il Cancelliere è il capo del personale laico retribuito, ha in consegna l'archivio di stato civile che lo tiene in corrente, il Libro dei Confratelli, il Ruolo dei nazionali poveri. Esige le rendite della Comunità versandone l'importo alla tesoreria, promuove l'emissione dei mandati di pagamento e dispone di una piccola cassa per il servizio di cancelleria.

Art. 29°

Il personale sia laico che ecclesiastico, assunto in via ordinaria, ottenuta la riconferma dopo due mesi di prova, non può essere licenziato se non per inettitudine, cattiva condotta o indisciplina.

Il provvedimento relativo deve essere preceduto da invito all'impiegato a produrre alla Comunità le giustificazioni e i chiarimenti che ritiene nel suo interesse.

I provvedimenti disciplinari ordinari, come il richiamo, la censura, la sospensione dello stipendio fino ad un mese, sono di competenza della Banca.

REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALL' ASSEMBLEA GENERALE DEI MEMBRI DELLA COMUNITA' DEI GRECI ORTODOSSI IN VENEZIA (Venezia, 6 Febbraio 2011).